



TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE

Nella persona del Giudice Monocratico Marina Pugliese
ha pronunciato la seguente

Ordinanza ex art. 702 ter cpc

nella causa, n. 13516/2015 R.G., promossa da:

██████████ nato a ████████ in Senegal ██████████ 1996

**(DATA DI NASCITA CORRETTA IN BASE ALLE RISULTANZE DEL
VERBALE DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL RICORRENTE ALLA
COMMISSIONE TERRITORIALE IN DATA 27.7.2015)**

difeso dall'avv. Alessandra Ballerini del foro di Genova ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio

ricorrente

Contro

**MINISTERO DELL'INTERNO PRESSO LA COMMISSIONE
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale
del Governo di Genova,**

parte resistente non costituita

e

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino del Senegal, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova in data 27.7.2015, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale ed ha altresì deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del d. lgs. 1998 n. 286.

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ed, in via principale, il riconoscimento a suo favore dello status di rifugiato ovvero, in via subordinata, delle esigenze di protezione sussidiaria o, in via ulteriormente subordinata, dei presupposti per la protezione umanitaria.

All'udienza del giorno 11.5.2016 è stato sentito il ricorrente ed il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

L'amministrazione convenuta non si è costituita.

Il Giudice, su istanza della difesa del ricorrente, ha concesso alla stessa termine sino al 30.5.2016 per il deposito di documentazione integrativa (relativa ai corsi frequentati in Italia dal signor ██████████), riservandosi la decisione allo scadere di detto termine

Si ritiene opportuno, come premessa, richiamare i principi generali in materia.

- Con la sentenza 2005 n. 25028, la Corte di Cassazione - avuto riguardo al contenuto e allo spirito della norma costituzionale e delle successive leggi di attuazione e di ratifica degli atti internazionali in materia, ovvero autonomamente adottate dal legislatore italiano -



aveva ricostruito il diritto di asilo come *“il diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, finalizzato a consentire lo svolgimento del giudizio definitivo sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato”*. In particolare, la Suprema Corte aveva affermato *“che il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto all'ingresso nel territorio dello Stato, quanto piuttosto, e anzitutto, come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico. Il diritto di asilo non ha, cioè, contenuto legale diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della pratica attinente il riconoscimento dello status di rifugiato. Trattasi, dunque, di un diritto finalizzato a consentire accertamenti successivi per un giudizio definitivo sull'identità dello status o qualifica di rifugiato. In termini ancora più sintetici, può affermarsi che il diritto di asilo è un diritto risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello status o qualifica di rifugiato politico”*.

Tale impostazione, confermata nelle decisioni successivamente intervenute (cfr. Cass. 2006 n. 18353 e Cass. 2006 n. 18549), è stata radicalmente mutata dalla Suprema Corte nel 2012.

Con la sentenza 26.6.12 n. 18549, infatti, la Corte di Cassazione, dichiarando esplicitamente di superare l'orientamento espresso con i propri precedenti del 2005 e 2006 e preso atto del contesto normativo costituito dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251 attuativo della Direttiva 2004/83/Ce e dall'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura la

protezione umanitaria, ha stabilito che il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario e che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto costituzionale.

- Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE. L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce **“rifugiato”** il *“cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...”*. L'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che **gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono:** a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti

umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

- Per quanto concerne la **protezione sussidiaria**, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti **sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine** (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) **correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese**, l'art. 14 predefinisce i **danni gravi** che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.
- Quanto alla protezione umanitaria, l'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la



domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere **gravi motivi di carattere umanitario**, deve trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 21114), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in presenza di *“un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria.”* (così Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27-10-2015, n. 21903). I giudici di legittimità hanno inoltre affermato il principio secondo cui *“In tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si*



configura come doveroso da parte del Questore.” (cfr. Corte di Cassazione, Sez.6-1, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

- Infine in ordine all’acquisizione delle prove e alla valutazione delle stesse, deve essere osservato che l’art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, **qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri** quando l’autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno **scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda** e che impongono una valutazione d’insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.



La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull’onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”* (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che *“La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”*. (sul punto da ultimo Cass. Sez. VI – ordinanza del 10.4.2015 n. 7333).

Ciò premesso, risulta che la Commissione Territoriale abbia respinto le richieste del ricorrente, ritenendo il suo racconto generico e considerando che



dalla narrazione non emergerebbero in ogni caso fatti idonei a comprovare la sussistenza di una reale minaccia di morte nei confronti del ricorrente.

Nel caso in esame alla Commissione il ricorrente ha riferito di essersi allontanato dal Senegal – dove viveva unitamente ai genitori e in assenza di fratelli - dopo che suo padre, attivista politico del partito APR “Alliance pour la République”, era stato ucciso a colpi di pistola da avversari politici nel febbraio 2012, mentre si recava a bordo in un motorino in un villaggio vicino per partecipare ad una riunione di politica.

Per paura che gli avversari politici del padre potessero aggredire anche lui (che pure non aveva mai fatto politica) il signor [REDACTED] aveva deciso di lasciare la sua casa ed il suo Paese nell’ottobre 2013, affrontando poi il lungo e pericoloso viaggio che attraverso la Libia lo avrebbe condotto via mare in Italia.

Il signor [REDACTED] ha poi precisato di non poter rientrare in Senegal avendo “sempre paura”.

La Commissione, oltre alla genericità del racconto, ha altresì osservato che “la generica paura di essere colpito a causa dell’attività politica paterna, appare in contraddizione con la tempistica, perché il fatto di cui è stato vittima il padre data circa 20 mesi prima dal momento in cui ha lasciato il Senegal” .

All’udienza dell’11.5.2016 il ricorrente ha riproposto al Giudice i fatti già narrati alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino – Sezione di Genova in data 27.7.2015, i fatti sono stati tuttavia riferiti con qualche difformità e contraddizione: mentre in ricorso ed alla Commissione aveva riferito che il padre era stato ucciso nel



febbraio del 2012, al Giudice ha invece dapprima dichiarato che l'omicidio sarebbe avvenuto nel dicembre del 2012, quindi (una volta evidenziata dal Giudice la differenza del dato rispetto a quanto dichiarato in precedenza) ha affermato che forse il padre era stato ucciso a gennaio, ma di non sapere di quale anno essendo egli confuso e non riuscendo per tale ragione e ricordare le date; inoltre, pur avendo dichiarato sia alla Commissione che al Giudice di aver lasciato il Paese nell'ottobre 2013 avendo capito che erano stati gli avversari politici ad uccidere il padre, al Giudice ha riferito di aver lasciato il suo villaggio pochi giorni dopo i fatti per recarsi a Dougue' .

Si deve dunque concludere che il racconto del richiedente, oltre agli aspetti di genericità evidenziati dalla Commissione, presenti aspetti contraddittori che inficiano la complessiva credibilità delle sue dichiarazioni: non è infatti credibile che il ricorrente non ricordi nemmeno approssimativamente il periodo (mese/anno) in cui sarebbe avvenuto un fatto così determinante nella sua vita quale la morte del padre.

E' dunque verosimile che l'allontanamento del ricorrente dal suo paese natale non sia riconducibile alla paura di essere a sua volta vittima di aggressioni da parte della non meglio identificata "gente che fa politica" che avrebbe (a suo dire) ucciso il padre, ma piuttosto alla necessità di cercare altrove un lavoro (come peraltro ammesso dallo stesso ██████████ dinanzi alla Commissione: "sono andato a Douguè per cercare lavoro", "mi sono spostato in un'altra città per cercare lavoro e mantenere mia madre").

Non si ritiene pertanto che ricorrano nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento al signor ██████████ dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ex art. 14 del d.lgs. 2007 n. 251 (nelle accezioni



precisate in premessa); le relative domande del ricorrente devono essere pertanto respinte.

Ritiene tuttavia il Tribunale che meriti accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerata la sua condizione di particolare “vulnerabilità”: risulta infatti che [REDACTED] (privo di scolarizzazione ed anche di lavoro) abbia lasciato la zona rurale del Senegal (dove era nato ed aveva sempre abitato) quando ancora era minorenne ed in caso di rientro in Senegal egli sarebbe totalmente privo di mezzi sostentamento; inoltre egli ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un fattivo ed intenso percorso di integrazione sociale. La sua difesa ha infatti prodotto documentazione attestante l’impegno profuso dal ricorrente nello studio della lingua italiana (della quale ha effettivamente dimostrato nel corso dell’udienza di avere acquisito una certa conoscenza) mediante la frequentazione di appositi corsi; nella partecipazione alle attività di orientamento al lavoro organizzate da ARCI nel 2015; nello svolgimento di attività di volontariato (cfr. Relazione sociale percorso di accoglienza e integrazione” sottoscritta in data 12.5.2016 dalla Responsabile dell’Alloggio [REDACTED] struttura SPRAR che dal 26.7.2014 ospita il ricorrente).

Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino - Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di



soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

La natura del provvedimento e la circostanza che la domanda è stata accolta anche in base a documentazione prodotta in giudizio rendono equa la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento prot. N. [REDACTED] 2015 com.as. del 27.7.2015 della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, nella parte in cui dispone che *"...non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro"*.

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio a [REDACTED] nato a KOMOTI (SENEGAL) il [REDACTED] 1996 del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese;

Manda alla Cancelleria di notificare alla ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Genova, 4.7.2016

Il Giudice Marina Pugliese